



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>LOCATELLI</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CHIAMETTI</u> | <u>GUIDO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>COZZI</u> | <u>STEFANO CELESTE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n
depositato il

- avverso ATTO DI CONT n°
contro:

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

06/03/2017 ore 09:30

N° 3148/17

PRONUNCIATA IL:

06/03/17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

5 MAG 2017

Il Segretario

Il Segretario
Maria Antonella Polese

N.R.G. -

Svolgimento del processo.

A seguito di processo verbale di constatazione del 29.10.2015, l'Agenzia delle Entrate notificava ad _____ atto di contestazione relativo all'anno di imposta 2014, con il quale, a norma dell'art.7 bis del d.lgs n.241 del 1997, irrogava la sanzione amministrativa di euro 36.636 perché, in qualità di professionista abilitata aveva omesso la trasmissione telematica di n.2 dichiarazioni fiscali ed aveva trasmesso tardivamente, oltre i novanta giorni, n.67 dichiarazioni fiscali.

Contro l'atto di contestazione _____ propone ricorso chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi: 1) inesistenza della notificazione dell'atto impugnato per mancanza della relata di notifica; 2) violazione del disposto di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 per violazione del principio di personalità e colpevolezza, poiché i fatti contestati sono da addebitare ad un terzo persona -il ragioniere Panigada- contro il quale la contribuente in data 18.12.2015 ha presentato una denuncia querela per utilizzo abusivo dei propri codici d per l'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni; 3) vizio di motivazione dell'atto impugnato perché richiama il processo verbale di constatazione del 26.10.2015 senza allegarlo; violazione dell'art.12 per errata determinazione delle sanzioni secondo il criterio del cumulo materiale ed omessa applicazione del cumulo giuridico, applicabile anche nel caso di irrogazione di sanzioni a norma dell'art.7 bis del d.lgs n.241 del 1997.

L'Agenzia delle Entrate ci è costituita chiedendo il rigetto del ricorso

Motivi della decisione.

Il ricorso è infondato.

1. A norma dell'art.14 legge n.890 del 1980 gli Uffici finanziari sono legittimati a notificare direttamente gli atti tributari a mezzo del servizio postale ordinario, secondo le disposizioni che regolano la consegna dei plichi raccomandati, senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario e quindi senza la redazione della relata di notifica. (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546 - 01).

el

2. Ai fini dell'osservanza del principio di colpevolezza stabilito dall'art.5 d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 è sufficiente che la violazione tributario sia stata commessa con colpa , ravvisabile anche nella negligenza da parte del professionista nella scelta o vigilanza sulla attività del proprio collaboratore. In ogni caso la allegata denuncia-querela proposta nei confronti del proprio collaboratore attiene ad una indebita utilizzazione dei codici del querelante, fatto del tutto estraneo rispetto alla violazione contestata con l'atto impugnato, relativa all'omessa o ritardata trasmissione telematica delle dichiarazioni dei propri clienti.

3.1. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati previsto dall'art.43 comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 riguarda espressamente "gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente", mentre nel caso in esame l'atto richiamato è costituito dal processo verbale di constatazione consegnato a mani dell'interessato.

3.2. L'art.39 comma 1 bis del d.lgs. n.241 del 1997 stabilisce che la sanzione prevista dall'art.7 bis stesso d.lgs. per il ritardo o la omessa trasmissione telematica della dichiarazione ad opera dei soggetti abilitati segue la disciplina prevista per le sanzioni tributarie dal d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 "in quanto compatibili". Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del concorso formale e della continuazione, previsto dall'art.12 d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, non ricorre il requisito della compatibilità. L'art.12 comma primo, riguardante la fattispecie di plurime violazioni di natura formale, non risulta applicabile perché la violazione commessa dall'intermediario, che omette o ritarda l'invio telematico delle dichiarazioni dei contribuenti, non rientra nell'ambito delle dichiarazioni di natura formale, poiché idonea a sottrarre materia imponibile quanto alle dichiarazioni omesse e comunque capace di arrecare pregiudizio all'azione di accertamento quanto alle dichiarazioni trasmesse in ritardo. Non può essere applicato l'art.12 comma 2 d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 perché riferibile unicamente alle violazioni sostanziali che siano unificate dal vincolo della progressione, la quale presuppone necessariamente che il soggetto attivo della violazione sia il singolo contribuente, che con una pluralità di azioni pregiudica il maniera crescente la regolare determinazione dell'imponibile e della imposta riferibile alla propria singola posizione. Invece, nel caso del professionista

ey

abilitato all'invio delle dichiarazioni fiscali altrui, la mancata trasmissione di plurime dichiarazioni si riferisce a contribuenti di volta in volta diversi, di modo che non è mai ravvisabile la "progressione" nell'illecito nel senso stabilito dal citato art.12.

Ne consegue l'applicabilità del regime ordinario del cumulo materiale delle sanzioni amministrative-tributarie.

Si compensano le spese in conformità alla richiesta della Agenzia delle Entrate, parte vittoriosa.

p.q.m.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Milano 6.3.2017.

Presidente estensore

Giuseppe Locatelli

Lo Locatelli G.

Usò Ricerca e Studio